

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 373-385-512-527-603-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato dal Senato della Repubblica il 14 ottobre 1992, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 373, 385, 512, 527 e 603)

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, SALVI, BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, PEDRAZZI CIPOLLA, RANIERI, ROGNONI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, BRESCIA, ALBERICI, BRUTTI, CAVAZZUTI, CHIAROMONTE, MIGONE, MINUCCI Adalberto, SCIVOLETTO, SENESI, SMURAGLIA, SPOSETTI, VISCO e TRONTI (373); MANCINO, MAZZOLA, COLOMBO, AZZARÀ, BALLESI, MURMURA, CONTI, CREUSO, DI BENEDETTO, GIACOVAZZO, LAURIA, MANZINI, MINUCCI Daria, RICCI, RUSSO Vincenzo, TANI, GUZZETTI, MORA, GRAZIANI, ORSINI, DI NUBILA, COLOMBO SVEVO e BERNASSOLA (385); GAVA, MAZZOLA, COLOMBO, BALLESI, CONTI, CREUSO, DI BENEDETTO, LAURIA, MANZINI, MINUCCI Daria, RICCI, RUSSO Vincenzo, TANI e GUZZETTI (512); ACQUAVIVA, SCEVAROLLI, GIUGNI, COVATTA, CAPIELLO, CASTIGLIONE, CALVI, RIVIERA, AGNELLI Arduino, CIMINO, FRASCA, GANGI, SCHEDA e SELLITTI (527); PONTONE, MISSERVILLE, FILETTI, DANIELI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI (603)

(V. Stampato Camera n. 1735)

modificato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, nella seduta del 3 dicembre 1992

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 dicembre 1992

Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonchè progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione esamina i disegni di legge ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.

4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. È in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.

6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le **proposte** di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge **costituzionale**.

3. La Commissione esamina i disegni e le **proposte** di legge **costituzionale ed ordinaria** ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.

4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge **costituzionale**, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.

7. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee dal proprio Presidente e da uno o più deputati e senatori con funzione di relatori. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge si applica esclusivamente ai disegni di legge assegnati alla Commissione.

2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. L'Assemblea, a richiesta dei proponenti, esamina esclusivamente gli emendamenti respinti dalla Commissione, ovvero presentati dalla Commissione medesima. Tutte le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

3. Dopo l'approvazione da parte di una Camera ed entro il termine stabilito dal

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. La Commissione nomina uno o più deputati e senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.

Art. 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge **costituzionale** si applica esclusivamente ai disegni e alle **proposte** di legge assegnati alla Commissione.

2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi Regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. **Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti della Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di almeno un presidente di gruppo o di almeno dieci deputati o cinque senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.**

Soppresso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Presidente, la Commissione riferisce all'altra Assemblea anche in merito alle modificazioni eventualmente introdotte. È fatta salva la presentazione di nuovi emendamenti in diretta correlazione con le parti modificate.

Art. 3.

1. Il disegno di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. È promulgata la legge costituzionale se nel *referendum* popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 4.

1. Con la pubblicazione delle disposizioni legislative approvate ai sensi della presente legge, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere, cessano le funzioni della Commissione che è sciolta di diritto.

Art. 5.

1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. Il disegno di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, **ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima**, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. **La legge costituzionale è promulgata** se nel *referendum* popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 4.

1. **La Commissione cessa dalle sue funzioni** con la pubblicazione **delle leggi costituzionale ed ordinarie** approvate ai sensi della presente legge **costituzionale**, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 5.

1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge **costituzionale**, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

Art. 6.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

